

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 della Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento.*

**OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO**

**CONTRATTO**

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (ex Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene") presso gli alloggi dello Studentato San Bartolameo afferenti la portineria sita in via della Malpensada n. 90 a Trento.

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito "Opera") con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, DOTT. PAOLO FONTANA, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica – in Trento presso la sede legale dell'Ente;
- COOPERATIVA LAGORAI S.C. (di seguito "Impresa") con sede in via Puisse 35 Boro Valsugana (TN), C.F. e P. IVA 01216100220, rappresentata dal legale rappresentante PAOLI SILVANO, nato a Castelnuovo (TN) il 27 agosto 1955 e domiciliato - per la carica – in Borgo Valsugana (TN) presso la sede legale dell'Impresa;

**PREMESSO:**

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 331 di data 15 dicembre 2016 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia presso

gli alloggi, dello Studentato San Bartolameo afferenti la portineria di via della Malpensada, 90 a Trento;

- che l'Impresa ha fornito dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto:

#### ART. 1

L'Opera affida alla COOPERATIVA LAGORAI S.C. che accetta, il servizio di pulizia straordinaria presso gli alloggi dello Studentato San Bartolameo afferenti la portineria di via della Malpensada n. 90 a Trento.

Il corrispettivo mensile è determinato mese per mese sulla base del numero di ore effettivamente lavorate dal personale dell'Impresa, al prezzo unitario di € 18,50.= oltre ad IVA nella misura di legge, come individuato sul Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento – Mercurio, con riferimento agli ordini emessi. Pertanto il monte ore lavorative per le pulizie straordinarie dovrà corrispondere agli ordini emessi nel mese dall'Opera in applicazione della quantificazione oraria esposta nella tabella in calce al Capitolato d'onori.

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

#### ART. 2

L'appalto decorre dall'1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette) e scade il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette), salvo il diritto di recesso da parte di Opera Universitaria, ai sensi degli art. 2 e 26 del capitolato allegato

al contratto.

#### ART. 3

L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **Z191C7C699**.

L'Impresa non intende avvalersi del subappalto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

#### ART. 4

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'Impresa dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Impresa si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

#### ART. 5

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 17.

Opera Universitaria non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella

tratta dal sito: <http://www.indicepa.gov.it>.

#### ART. 6

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico dell'Impresa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s. m. .

#### ART. 7

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### ART. 8

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale e il D.U.V.R.I. sottoscritto dall'Impresa che vengono allegati al presente contratto.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

#### ART. 9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto

rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai

sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. -

COOPERATIVA LAGORAI

OPERA UNIVERSITARIA

S.C.

DI TRENTO

Silvano Paoli

Paolo Fontana